



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio comunale

**N. 36 Registro deliberazioni
Verbale n. 13 Sez. 7 "Integrazione al
Regolamento Comunale per
l'applicazione dell'I.C.I."**

Sessione di bilancio

Seduta di prima convocazione

VERBALE

Il 27 giugno 2013 alle ore 20.43 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, previo esaurimento delle formalità descritte dalla normativa nazionale e comunale, si è riunito sotto la presidenza di Ignazio Boccia, Presidente, il Consiglio comunale composto da:

Monica Chittò - Sindaco

e dai Consiglieri comunali:

1. Alessandra Aiosa - 2. Anna Maria Antonioli - 3. Ignazio Boccia - 4. Gianpaolo Giorgio Maria Caponi -
5. Matteo Cremonesi - 6. Eros de Noia - 7. Roberto Di Stefano - 8. Michele Foggetta -
9. Serena Franciosi - 10. Savino Gianvecchio - 11. Antonio Lamiranda - 12. Franca Landucci -
13. Moreno Livio Nossa - 14. Loredana Lucia Pastorino - 15. Pierantonio Pavan -
16. Chiara Ornella Pennasi - 17. Gioconda Pietra - 18. Andrea Rivolta - 19. Vito Romaniello -
20. Lucia Teormino - 21. Angela Tittaferante - 22. Torracco Luigi - 23. Marco Tremolada - 24. Fabiano Vavassori -

Risultano assenti i Consiglieri:

Caponi, Pennasi.

Sono pertanto presenti n. 23 membri

Risultano presenti, inoltre, i seguenti Assessori:

Iannizzi, Innocenti, Marini, Montrasio,
Perego, Zucchi.

Partecipa all'adunanza il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.



IL PRESIDENTE

Pone in votazione la proposta di deliberazione relativa a: **"INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI."**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Montrasio, la discussione che ne è seguita e le repliche dei componenti la Giunta, riportate integralmente in altra parte del verbale delle precedenti sedute e di questa;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 16.12.1998 e successive modificazioni è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI;
- l'art. 8 del DLgs n. 23/2011 e l'art. 13 del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 hanno abrogato l'imposta a decorrere dal 1 gennaio 2012, fatte salve tutte le attività di accertamento e riscossione da completare entro il quinquennio di prescrizione;
- dato atto della presenza di richieste di rateizzazione a seguito dell'emissione provvedimenti di accertamento e recupero dell'imposta dovuta, motivate dai contribuenti con l'impossibilità di provvedere al versamento in un'unica soluzione a causa di difficoltà economiche;
- ritenuto opportuno ammettere l'istituto della rateizzazione, precisandone i limiti e disciplinandone la procedura nell'ambito del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;

visti:

l'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in materia di gestione delle entrate;

l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 il quale dispone che le disposizioni regolamentari in materia di tributo locali adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione hanno comunque effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso;

visto l'art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

visto l'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, che dispone l'invio delle deliberazioni di approvazione dei Regolamenti in materia di entrate al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come da foglio allegato;

Con 15 voti favorevoli, 5 contrari (Di Stefano, Lamiranda, Landucci, Pavan, Tittaferante), 3 astenuti (Aiosa, Cremonesi, Franciosi), espressi con votazione palese, mediante sistema di votazione elettronico, dai 23 presenti e 20 votanti;

DELIBERA

1. di integrare il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI, inserendo, dopo l'art. 26 bis, l'art.26 ter denominato: **Rateazione** con il seguente testo:

"1. Su richiesta motivata, il Funzionario responsabile del tributo concede, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, la ripartizione del pagamento degli importi dovuti in un numero massimo di otto rate con scadenze trimestrali.

2. La ripartizione rateale di cui al comma precedente è concessa limitatamente alle somme pretese attraverso provvedimenti riferiti ad annualità precedenti quella corrente.

3. La richiesta di ripartizione rateale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla notifica degli avvisi o delle cartelle di pagamento di cui al comma 2.

4. Se l'importo per il quale viene richiesta la ripartizione rateale è superiore a €. 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria per l'intero importo comprensivo degli interessi.

5. Alla somma il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 del DPR. 602/73.

6. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

7. La proposizione di ricorso avverso i provvedimenti di cui al comma 2 dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, amministrativa o civile determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

8. Determina altresì la decadenza automatica dal beneficio della rateazione il mancato pagamento di due rate consecutive alle scadenze stabilite dal piano di rateazione. In questo caso le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in unica soluzione e, qualora sia stata presentata la garanzia di cui al comma 4, questa dovrà essere escussa.

9. La ripartizione rateale non può essere concessa nel caso in cui siano state avviate procedure esecutive coincidenti con il fermo amministrativo, il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare.

2. di dare atto che, a norma dell'art. 53, comma 16, della Legge n.388/2000 la presente integrazione al regolamento trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2013;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011



Integrazione al Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 16.12.1998 e successive modificazioni è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI;
- l'art. 8 del DLgs n. 23/2011 e l'art. 13 del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 hanno abrogato l'imposta a decorrere dal 1 gennaio 2012, fatte salve tutte le attività di accertamento e riscossione da completare entro il quinquennio di prescrizione;
- dato atto della presenza di richieste di rateizzazione a seguito dell'emissione provvedimenti di accertamento e recupero dell'imposta dovuta, motivate dai contribuenti con l'impossibilità di provvedere al versamento in un'unica soluzione a causa di difficoltà economiche;
- ritenuto opportuno ammettere l'istituto della rateizzazione, precisandone i limiti e disciplinandone la procedura nell'ambito del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;

visti:

l'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in materia di gestione delle entrate;

l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 il quale dispone che le disposizioni regolamentari in materia di tributo locali adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione hanno comunque effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso;

visto l'art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

visto l'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, che dispone l'invio delle deliberazioni di approvazione dei Regolamenti in materia di entrate al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come da foglio allegato,

DELIBERA

1. di integrare il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI, inserendo, dopo l'art. 26 bis, l'art. 26 ter denominato: **Rateazione** con il seguente testo:

1. Su richiesta motivata, il Funzionario responsabile del tributo concede, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, la ripartizione del pagamento degli importi dovuti in un numero massimo di otto rate con scadenze trimestrali.
 2. La ripartizione rateale di cui al comma precedente è concessa limitatamente alle somme pretese attraverso provvedimenti riferiti ad annualità precedenti quella corrente.
 3. La richiesta di ripartizione rateale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla notifica degli avvisi o delle cartelle di pagamento di cui al comma 2.
 4. Se l'importo per il quale viene richiesta la ripartizione rateale è superiore a €. 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria per l'intero importo comprensivo degli interessi.
 5. Alla somma il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 del DPR. 602/73.
 6. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
 7. La proposizione di ricorso avverso i provvedimenti di cui al comma 2 dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, amministrativa o civile determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
 8. Determina altresì la decadenza automatica dal beneficio della rateazione il mancato pagamento di due rate consecutive alle scadenze stabilite dal piano di rateazione. In questo caso le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in unica soluzione e, qualora sia stata presentata la garanzia di cui al comma 4, questa dovrà essere escussa.
 9. La ripartizione rateale non può essere concessa nel caso in cui siano state avviate procedure esecutive coincidenti con il fermo amministrativo, il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare.
2. di dare atto che, a norma dell'art. 53, comma 16, della Legge n.388/2000 la presente integrazione al regolamento trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2013;
 3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011

Sesto San Giovanni, 20.05.2013

Il Direttore Settore tributi
Rossella Fiori





ESTRATTO DI VERBALE

Al termine della discussione generale il Presidente, nella seduta del giorno **19/06/2013** della **1° Commissione Consiliare** ha nominato relatori:

1) VAVASSORI FABIANO

2) LANDUCCI FRANCA

per la proposta della delibera avente come oggetto:

- **Integrazione al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I.**

Sesto San Giovanni, 19/06/2013

Il Presidente
Fabiano Vavassori



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI.

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni 20.05.2013

Il Direttore del settore Tributi
Rossella Fiori



PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:.....Favorevole

Sesto San Giovanni 20/05/13.....

Il Responsabile del servizio finanziario
Flavia Orsetti

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Ignazio Boccia



Il Segretario generale
Gabriella Di Girolamo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal **23 LUG. 2013** per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni **22 LUG. 2013**



Il Funzionario
Anna Lucia Aliberti



Divenuta esecutiva il.....

ORIGINALE